



COMUNE di BRENO

Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N° 5 DEL 27/02/2019

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI – ANNO 2019

L'anno **2019**, addì **ventisette** del mese di **Febbraio** alle ore **20:30**, nella **sala della adunanze**.
 Previa notifica degli inviti personali e con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Intervennero i Signori:

	Presenti / Assenti			Presenti / Assenti	
FARISOGLIO SANDRO	X		MELOTTI SUSANNA	X	
PANTEGHINI ALESSANDRO	X		BOTTICCHIO LUCIA	X	
CORBELLI GIULIO ANGELO	X		SALVETTI LUCA	X	
FERRARINI SIMONA	X		FACCHINI MORENO	X	
CANOSSI MICHELE	X		MOSCARDI GLISENTE		X
PEDERSOLI MARIO	X		PEZZUCCHI GIAMPIERO	X	
GIACOMELLI LINO	X		ALFREDO		

Assiste Il Segretario Generale Dott. Germano Pezzoni.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sindaco **Dott. Sandro Farisoglio** e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 29/02/2016, il quale all'articolo 11 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale **ovvero** dall'autorità competente;

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Visto il Piano finanziario (Allegato A) relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, dal quale emergono costi complessivi per l'anno **2019** di €. 610.000,00, *così ripartiti:*

COSTI FISSI € 226.897,00

COSTI VARIABILI € 383.103,00

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data 08/02/2018, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2018;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 37, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) il quale nel prevedere che "... *Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in*

coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 ...", al contempo dispone che "... La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147...";

Vista la legge di bilancio 2019 (legge n. 30 dicembre 2018 n. 145);

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio¹; la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno **2019**, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe Tari o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni e senza alcun limite di spesa;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine

per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. Interno che ha differito al 31 Marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 degli enti locali;

Richiamato, infine, l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ai sensi del quale *“... A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 ...”*;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla Regolarità Tecnica e Contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Uditi gli interventi di seguito riportati:

...

Con voti n. 10 favorevoli, n 2 contrari e nessun astenuto,

DELIBERA

- 1) di approvare **per l'anno 2019**, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 11 del relativo Regolamento comunale, le tariffe relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2019, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 3) di stabilire il numero delle rate e relative scadenze per l'anno 2019 come di seguito riportate:

1° rata	scadenza 26/07/2019
2° rata	scadenza 25/11/2019
Oppure rata unica	scadenza 26/07/2019
- 4) di dare e prendere atto che sull'importo della Tassa Rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all'aliquota deliberata dalla provincia;

- 5) di quantificare in €. 610.000,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;
- 6) di dare e prendere atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2019 in forza del principio generale di cui al comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 2006.
- 7) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, Con voti n. 10 favorevoli, n 2 astenuti e nessun contrario,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Il Sindaco
Dott. Sandro Farisoglio

Il Segretario Generale
Dott. Germano Pezzoni

Sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito internet del Comune di Breno per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

Lì, _____

Il Segretario Generale
Dott. Germano Pezzoni

Il sottoscritto Segretario certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Lì, _____

Il Segretario Generale
Dott. Germano Pezzoni